



**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

**Prot. n.487/T/16.33 del 19 febbraio 2016**

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alle Colleghe ed ai Colleghi,  
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario e di Esecuzione Penale Esterna  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Soppressione istituti penitenziari ed impiego del personale. Esito incontro dei vertici del D.A.P. con le Organizzazioni sindacali del giorno 18 febbraio 2016**

*Cari Colleghe e Colleghi,*

si è tenuto ieri, 18 febbraio 2016, l'incontro dei vertici del D.A.P. con le Organizzazioni sindacali rappresentative di tutto il personale dell'Amministrazione Penitenziaria, convocato dal Vice Capo del Dipartimento, con la nota PU-0053975 del 15.02.2015, sul tema "Soppressione istituti penitenziari ed impiego del personale", in relazione alla quale con la missiva Prot. n.482/T/16.28 del 15 febbraio 2016, in pari data, il Si.Di.Pe. aveva chiesto al D.A.P. completa informativa, del tutto assente, "in considerazione dell'importanza del tema e allo scopo di consentire ogni più utile contributo, attesa l'imminenza dell'incontro, si chiede di voler trasmettere con urgenza la necessaria documentazione informativa e illustrativa a riguardo".

L'assenza della prescritta informativa, mai pervenuta, è stata oggetto di doglianza anche in sede di incontro da parte del Si.Di.Pe. e di altre organizzazioni sindacali.

L'incontro è stato presieduto dal Capo del D.A.P. ,Presidente Santi Consolo, unitamente al Vice Capo del D.A.P. , Dott. Massimo De Pascalis, e dal Direttore della neo istituita Direzione Generale del Personale e delle Risorse, dott. Pietro Buffa.

La Parte pubblica ha introdotto l'incontro precisando che il suo scopo era quello di acquisire eventuali proposte per definire criteri generali di mobilità da applicare per il personale in tutte le ipotesi di soppressione di istituti, anche in relazione al processo di riorganizzazione dell'Amministrazione in atto, al fine di addivenire a soluzioni il più possibile condivise e per una più ampia tutela del personale interessato.

In tal senso la Parte pubblica ha dichiarato di avere a cuore la tutela del proprio personale e per questa ragione ha ritenuto e ritiene necessario un confronto con le Organizzazioni sindacali sul tema della mobilità.

Sotto questo profilo, sempre la Parte pubblica, ha aggiunto, che questo incontro avrebbe avuto un carattere preliminare, con la finalità di raccogliere i primi suggerimenti ed avere un inizio di confronto con i sindacati, in vista di successivi incontri. Ha, quindi, precisato che i criteri da definire, ferme restando le esigenze dell'Amministrazione, dovrebbero cercare di rispondere il più possibile alle esigenze del personale in modo da attenuare i disagi conseguenti dalla soppressione di una sede, sia essa istituto penitenziario che altro ufficio, compresi i Provveditorati Regionali. Si tratterebbe, pertanto, di un intervento che si inserirebbe nell'ambito di una materia, quella della mobilità, che trova allo stato disciplina, per il personale del comparto ministeri, nell'Accordo di Mobilità interna, sottoscritto il 22 ottobre 2009, come modificato dall'accordo di mobilità sottoscritto il 25 giugno 2013, e, per il personale del Corpo di polizia penitenziaria nell'art.12 del P.C.D. 5 novembre 2012<sup>1</sup>. Lo scorso 17 febbraio 2016, inoltre, è stato

<sup>1</sup> art.12 del P.C.D. 5 novembre 2012:

"1. Qualora l'Amministrazione proceda alla soppressione di un reparto, al dipendente che vi era assegnato, quando è disposto il trasferimento di ufficio, si attribuiscono 4 punti a decorrere dal secondo anno di servizio effettivo nella sede di servizio di assegnazione.

2. Nel caso di cui al comma 1, il dipendente può chiedere, in alternativa, di essere assegnato senza oneri per l'Amministrazione nell'ambito di un altro reparto di istituto nello stesso provveditorato.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

sottoscritto un accordo di mobilità per il personale del comparto ministeri che deve transitare al nuovo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Tale esistente disciplina andrebbe quindi integrata prevedendo anche livelli diversi di mobilità secondo criteri che abbiano come riferimento la stessa città della sede soppressa, la stessa provincia, il distretto dello stesso Provveditorato e, infine, l'ambito nazionale, contemperando, a domanda, le esigenze del personale con quelle dell'Amministrazione, in relazione ai posti in organico nelle sedi richieste.

I criteri che andranno ad essere definiti saranno di carattere generale ed applicabili tanto alle sedi già sopresse, ove non già definita la relativa mobilità del personale, quanto a quelle che in futuro saranno sopresse.

È stato chiarito, inoltre, che a seguito di questo primo incontro l'Amministrazione formulerà le proprie proposte che saranno poste all'attenzione dei Sindacati.

Si è compreso, quindi, che la riunione era rivolta al tema della mobilità del personale del comparto ministeri e del personale di polizia penitenziaria delle sedi già sopresse e di quelle di cui è circolata voce di soppressione e successivamente, in corso di riunione, il Vice Capo del Dipartimento ha chiarito espressamente tale aspetto evidenziando che la convocazione delle organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza è stata comunque ritenuta opportuna in ragione dei riflessi che una soppressione ha anche sulla dirigenza.

In tal senso, alla richiesta di conoscere di quali sedi si prevede la soppressione, in relazione alla riorganizzazione discendente dal del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, recante *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche"* il Capo del Dipartimento ha dichiarato di aver espresso formalmente al Gabinetto del Ministro il proprio parere contrario alla soppressione di istituti penitenziari in ragione del fatto che si determinerebbe un innalzamento degli indici di sovraffollamento, poiché il nostro Paese utilizza parametri di igiene edilizia per le strutture penitenziarie, più ampi rispetto a quelli impiegati dagli altri Paesi dell'Unione e cioè a quelli relativi alle civili abitazioni, contenuti nel Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, in relazione ai quali la superficie delle celle singole non può essere minore di 9 mq e per le multiple ulteriori 5 mq per ciascun detenuto.

Il Capo del Dipartimento ha aggiunto che proprio intendimento non è la chiusura ma anzi l'apertura di nuove strutture penitenziarie.

Il Si.Di.Pe., nel proprio intervento, si è espresso come segue.

Anzitutto si è rilevata l'assenza della prescritta informazione preventiva, mai pervenuta benché subito richiesta all'atto della ricezione della convocazione, assenza che aveva determinato perplessità e che si è compreso in sede di riunione, essere conseguenza di un tema tanto ampio quanto complesso da necessitare, probabilmente, secondo l'Amministrazione, un primo generale contatto con le organizzazioni sindacali.

Si è apprezzato che su un tema così importante come quello della mobilità in caso di soppressione di sede l'Amministrazione abbia sentito il bisogno di iniziare a confrontarsi con le organizzazioni sindacali, soprattutto in vista del processo di riorganizzazione in atto.

Analogamente si è apprezzata l'intenzione espressa dall'Amministrazione di voler "tutelare" con la definizione di regole di mobilità il personale perdente sede, tuttavia, ha detto il Si.Di.Pe., l'argomento va affrontato, per la sua complessità e delicatezza, nel dettaglio e anche con riferimento alla dirigenza penitenziaria.

Ancor oggi, infatti, i dirigenti penitenziari di sedi sopresse anche già da qualche anno non hanno trovato risposte in provvedimenti del D.A.P. poiché la loro "temporanea mobilità" ad altre sedi permane sulla base di provvedimenti del Provveditorato Regionale di competenza.

3. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 2 sono disposte con precedenza sulla graduatoria formata in seguito all'interpello nazionale vigente."



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale –

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Questo sindacato ha anche detto che se non c'è dubbio che, in termini generali, l'intenzione di elaborare criteri per venire incontro al personale è in sé apprezzabile, tuttavia nel concreto essa deve essere declinata in proposte di criteri precisi, rispetto ai quali va aperto poi il ragionamento.

In tal senso il Si.Di.Pe. ha dichiarato che, rilevata la disponibilità dell'Amministrazione, resta in attesa di ricevere le proposte che essa formulerà al fine di un più reale ed effettivo confronto.

Il Si.Di.Pe., inoltre, ha evidenziato che non può farsi a meno di considerare la questione della mobilità in rapporto allo schema di decreto ministeriale relativo alla riorganizzazione del D.A.P., in attuazione del d.P.C.M. n.84/2015.

In tal senso ha rappresentato all'Amministrazione che voce oramai insistente riferisce che il Gabinetto del Ministro, a seguito delle osservazioni formulate dai sindacati, avrebbe fatto delle modifiche allo schema di decreto e lo avrebbe inviato nei giorni scorsi al Dipartimento.

Il Si.Di.Pe. ha chiesto, quindi, che tale nuovo testo venisse portato a conoscenza delle organizzazioni sindacali per un più utile ed effettivo confronto.

È stato evidenziato, infatti, che lo schema di decreto inviato alle organizzazioni sindacali riportava accorpamenti che, in taluni casi, definire "impossibili" per le distanze e la logistica degli istituti e delle scuole interessati è, a dir poco, eufemistico mentre più opportuno, sotto il profilo dell'economicità, della funzionalità e dell'efficienza, sarebbe stato prevedere la chiusura di strutture non funzionali e di piccole dimensioni.

Orbene, è stato detto dal Si.Di.Pe., la contrarietà espressa dal Capo del D.A.P. circa la chiusura di istituti penitenziari porta come conseguenza la necessità di accorpamenti poiché, è di tutta evidenza, che ove non si pratici alcuna soppressione di istituti, si dovrà comunque procedere ad accorpamenti per rientrare nei numeri di posti di funzione dirigenziale del personale della carriera dirigenziale penitenziaria che il d.P.C.M. n.84/2015 ha ridotto. Tali accorpamenti determineranno, quindi, un evidente innalzamento dei carichi di lavoro e di responsabilità dei dirigenti preposti alla direzione degli istituti accorpanti, senza considerare che il venir meno di un direttore dirigente titolare, dedicato alla struttura penitenziaria accorpata, comporterà, soprattutto per gli istituti accorpanti molto distanti, l'impossibilità di assicurare una gestione adeguata della struttura accorpata.

Il Si.Di.Pe. ha auspicato sul punto un'attenta riflessione, anche in considerazione del fatto che il mantenimento di strutture molto piccole e gli accorpamenti vanno a scontrarsi anche con l'insufficiente numero di personale del Corpo di polizia penitenziaria e, ancor più, di personale del comparto ministeri, quest'ultimo molto ridotto, per effetto dei vari provvedimenti di *spending review*, dal d.P.C.M. n.84/2015.

Il Vice Capo del D.A.P. ha confermato che il Gabinetto avrebbe inviato al D.A.P. un nuovo testo, aggiungendo che diverse osservazioni dei sindacati sarebbero state accolte, ma ha rappresentato che sarà il Gabinetto del Ministro che allorquando avrà ritenuto definito l'iter previsto dovrà valutarne l'invio alle organizzazioni sindacali.

Sul fronte della mobilità scaturente dal decreto ministeriale relativo all'Amministrazione Penitenziaria il Si.Di.Pe. ha evidenziato che la questione deve essere valutata anche alla luce dell'assenza del primo contratto di categoria, nonostante la quale l'Amministrazione ha voluto comunque procedere ad emanare il D.M. 28.01.2013, contenente i criteri ed i sistemi di valutazione dei dirigenti penitenziari ed a costituire la relativa Commissione, senza poter, di conseguenza, gratificare i dirigenti stessi con la retribuzione di risultato.

E, infatti, si aggiunge qui, dapprima con Provvedimento dell'allora Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 18.06.2013 l'attuazione delle procedure di valutazione è stata differita al 01.01.2015 e, poi, con successivo P.C.D. del 16.02.2015 è stato operato un ulteriore differimento al 01.01.2016, limitatamente ai soli incarichi ordinari.

In tale contesto, è stato detto, i provvedimenti di mobilità adottati dall'Amministrazione sono stati oggetto di censura del giudice amministrativo.



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale –

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

È quindi evidente, ha evidenziato il Si.Di.Pe., che l'assenza del primo accordo negoziale per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria costituisce un problema di non poco conto che va affrontato.

In tal senso, non essendo allo stato ipotizzabile l'apertura di una stagione negoziale senza che prima siano trovate le necessarie partite di bilancio rivolte a coprire un *gap* di oltre 10 anni dall'istituzione della carriera, occorre un impegno dell'Amministrazione a farsi portavoce presso l'Autorità politica di trovare le necessarie partite di bilancio nella prossima legge di stabilità.

Aggiungiamo qui, per precisione, che la legge di stabilità 2016, infatti, non prevede uno specifico stanziamento per il contratto della dirigenza penitenziaria, e per tutto il personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico lo stanziamento di soli 7 milioni di Euro (sic!) e soltanto per il triennio normativo ed economico 2016-2018 ( Art. 1 comma 466 della Legge n. 208/2015: " *Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico*"): cioè un'inezia.

Naturalmente seguiremo gli sviluppi con la consueta attenzione e non mancheremo di fare gli opportuni interventi.

Vi terremo puntualmente informati.

*Buona giornata e buon lavoro.*

**Il Segretario Nazionale**  
**Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**  
*Dott.ssa Cinzia CALANDRINO*

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
*Dott. Francesco D'ANSELMO*

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
*Dott. Nicola PETRUZZELLI*